MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI E DISPOSIZIONI NEL SETTORE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 9

Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

Modifica all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.».

Versione in vigore dal 6 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali
Estremi	Decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92
Capo	II — Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-sostegno-ai-comparti-produttivi-e-disposizioni-nel/art-9-modifiche-all-articolo-1-comma-171-della-legge-30-dicembre-2023-n-213

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it